

Prot. N. 53/26



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di FERMO

Oggetto: Seguito applicazione disciplina sull'utilizzo dell'applicativo APP.

Facendo seguito alle disposizioni in merito all'oggetto emanate in data 19.12.2025, 7.01.2026, e 9.01.2026, che si allegano, essendosi riscontrate alcune difficoltà per talune categorie di atti nei primi giorni di applicazione di APP, ed essendosi tenuta a tal fine una riunione dell'ufficio tra i magistrati in data 15.01.2026, appare necessario fornire delle precisazioni:

Si riscontra un allungamento dei tempi nell'utilizzo dell'applicativo APP, che si verifica in particolar modo nella redazione degli atti su APP, quando non è possibile completare tali atti all'esito della procedura, o gli stessi non sono visibili alle segreterie, per cui occorre replicare gli atti in formato cartaceo.

Sotto tale punto di vista, prima di giungere alla digitalizzazione totale, per la quale l'applicativo non pare ancora maturo, sia sotto il profilo della gestione documentale e redazionale, che sotto quello della completezza degli "alert" necessari ad avere il controllo completo del ruolo, occorre continuare a procedere in formato cartaceo per quelle attività di segnalazione al p.m. e visione di atti del procedimento che, non trattandosi di atti d'indagine, ma di applicazione di disposizioni organizzative dell'ufficio o prassi, non richiedono obbligatoriamente la formazione su APP, salvo in ogni caso il caricamento di ogni atto, ove possibile, nel fascicolo telematico del procedimento.

Ciò al fine di scongiurare che le sperimentate disfunzioni dell'applicativo possano incidere sulla speditezza delle indagini, soprattutto in relazione ai cd. atti urgenti, e più in generale a tutti i casi in cui il caricamento dell'atto attraverso l'applicativo possa incidere negativamente sulla rapidità delle indagini e sul tempestivo esercizio dell'azione penale.

Pertanto va ribadito, come da precedenti circolari in materia, che ciò comporterà che, in presenza di eventuali problemi tecnici dell'applicativo APP e di carenze informatiche/telematiche che rendano difficoltoso il regolare ed efficiente svolgimento delle attività attinenti alle indagini e all'esercizio dell'azione penale, i magistrati e il personale amministrativo sono autorizzati a ricorrere a modalità non telematiche per la redazione ed il deposito di tali atti, attestando in calce all'atto le ragioni giustificative della deroga a causa di un

non efficiente funzionamento di APP nei casi di specie; nei suddetti casi di adozione di modalità non telematiche per la redazione e il deposito degli atti, laddove non si possa procedere alla tempestiva conversione dell'atto in copia informatica, si procederà alla scansione dell'atto per il successivo deposito telematico ed inserimento nel fascicolo informatico attraverso il collaudato applicativo TIAP.

Peraltro sono emerse problematiche in ordine alla gestione dei visti e dei seguiti, o dei nullaosta o autorizzazioni.

Pertanto, come concordato nella riunione dell'ufficio del 15.01.2026, attesa la sperimentazione avvenuta fino ad oggi dal 1° gennaio 2026, **continueranno ad essere sottoposti al p.m. in formato cartaceo:**

le comunicazioni alle parti, ove ne facciano richiesta, e ove è consentito, delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.;

seguiti di indagine (risposte a deleghe, richieste, come ad esempio richieste di autorizzazione ad utilizzare cd o chiavette da parte della polizia giudiziaria per l'inserimento di tabulati etc., nullaosta alla utilizzazione degli atti per fini amministrativi o per conoscenza ai superiori gerarchici da parte dei richiedenti organi di p.g.);

seguiti dei fascicoli da cd. codice rosso sottoposti al p.m. di turno; su questi il p.m. apporrà il "visto per turno" cartaceo solo qualora non debba adottare alcuna iniziativa urgente di carattere esterno, provvedendo invece su APP, con richiesta alla segreteria di modifica del magistrato operante sul fascicolo, qualora l'atto debba essere inviato ad altri uffici, quali il GIP, dibattimento, trasmissione alla p.g. per delega, etc.;

altri atti che confluiscono nel procedimento (ad esempio, accoglimento o richieste di misura, gratuiti patrocini, fissazione di udienze, etc.), con attenzione da parte delle segreterie a sottoporre al p.m. unicamente quelli di immediata rilevanza;

si è rilevata inoltre l'impossibilità, allo stato, di trasmettere delega alle sezioni di p.g. in sede con l'applicativo APP, non essendo le stesse profilate come destinatari. Pertanto, fino alla risoluzione del problema, si continuerà ad indirizzare alle stesse deleghe cartacee, e le sezioni risponderanno su supporto cartaceo. Resta fermo che tali atti saranno comunque scansionati e inseriti su APP.

Infine, si continuerà a formare su supporto cartaceo il documento di valutazione delle esigenze cautelari nei procedimenti di codice rosso nei 30 giorni, ai fini della comunicazione alla Procura Generale, non essendo tale documento atto di indagine da inserire nel fascicolo relativo.

Tale seguito di disposizioni, unitamente alle precedenti che si allegano, e al verbale di riunione dell'ufficio richiamato, va trasmesso per doverosa conoscenza al Presidente del Tribunale, e non comportando modifiche del Progetto Organizzativo, agli stessi fini anche al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si comunichi anche ai Sostituti Procuratori dell'ufficio, al personale amministrativo e alla polizia giudiziaria – sede.

Fermo, 19.01.2026

Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Raffaele IANNELLA



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di FERMO

Prot. M 1378/2025

Oggetto: Disciplina sull'utilizzo dell'applicativo App

Come noto, a seguito della pubblicazione su G.U. nr. 304 del 30.12.2024 del D.m. nr. 206 del 27.12.2024 concernente le modifiche al decreto 29.12.2023 nr. 217 in materia di processo penale telematico, a partire dal 1.1.2026 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche, e non più in modalità alternativa, telematica o cartacea, in sostanza per tutte le attività, sia per i soggetti abilitati interni, sia per i soggetti abilitati esterni, ad eccezione degli atti presso il Giudice Onorario di Pace, dei procedimenti per misure di prevenzione, degli atti della fase dell'esecuzione e di quelli della fase dei rapporti con autorità straniere, che diverranno obbligatori con modalità telematiche a partire dal 1.1.2027.

Pertanto, pur se l'utilizzo dell'applicativo App è migliorato nel tempo, tuttavia appare opportuno ribadire, come da provvedimenti a suo tempo emanati dallo Scrivente, che, nei casi in cui l'applicativo App non funzioni, o presenti delle disfunzionalità che rendono gravosi gli adempimenti, soprattutto quelli urgenti, si manterrà il regime del doppio binario, con la possibilità per i magistrati e il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo digitale e atti analogici quando si dovessero verificare i suddetti malfunzionamenti di App.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, al Presidente del Tribunale di Fermo, ai Magistrati dell'ufficio e ai V.P.O., nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la transizione digitale della giustizia – Direzione Generale per i servizi informativi automatizzati, nonché a tutto il personale dell'ufficio.

Fermo, 19.12.2025

Il Procuratore della Repubblica  
Dr Raffaele ANNELLA



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di FERMO

Prot. 46/26

Oggetto: Regime del doppio binario previsto dal d.m. del 30.12.2025 in materia di disciplina sull'utilizzo dell'applicativo App.

Si notizia doverosamente che il d.m. 30.12.2025 ha prorogato il regime del doppio binario per fasi specificamente indicate:

proroga al 31.03.2026 per le impugnazioni delle misure cautelari e dei sequestri probatori;

proroga al 30.06.2026 per il regime delle intercettazioni.

Quindi non vengono prorogate tutte le altre fasi delle indagini preliminari, per le quali dal 01.01.2026 è obbligatorio l'utilizzo di App, per cui è obbligatorio l'utilizzo di App per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, comprensive delle fasi procedurali sottoposte a termini perentori e comprensive degli atti comunque urgenti, quali le misure cautelari personali e reali, quali richieste e pareri, con esclusione come detto delle impugnazioni per le misure personali coercitive e per le misure reali;

pertanto, occorrerà ricorrere alle modalità telematiche per tutte le attività quali:

ispezioni personali o locali, sequestri, ordini di esibizione, perquisizioni, provvedimenti di prelievo di campioni biologici, convalide di perquisizioni, sequestri probatori e preventivi, richieste di convalida di arresti e fermi davanti al GIP, richieste convalida dell'allontanamento urgente dalla casa familiare, richieste di accertamenti tecnici ripetibili e irripetibili, individuazione di persone e cose..., incidente probatorio, deleghe indagini, proroghe indagini, avviso ex art. 415 bis c.p.p., richieste di tabulati.


Resta fermo quanto già disposto con provvedimento dello Scrivente del 19.12.2025, per cui, nei casi in cui l'applicativo App non funzioni, o presenti delle disfunzionalità che rendono gravosi gli adempimenti, soprattutto quelli urgenti, si manterrà il regime del doppio binario, con la possibilità per i magistrati e il

personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo-digitale, e atti analogici, quando si dovessero verificare i suddetti malfunzionamenti di App.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, al Presidente del Tribunale di Fermo, ai magistrati dell'ufficio e ai V.P.O., nonché a tutto il personale dell'ufficio.

Fermo, 07.01.2026

Il Procuratore della Repubblica  
Dr Raffaele IANNELLA





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di FERMO

Prot. N. 19/2026

A tutte le forze di polizia del circondario di

Fermo

OGGETTO: Direttiva di trasmissione delle notizie di reato.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 30/12/2025, il quale, in materia di proroga del regime del doppio binario, tenuto conto dell'avvento del processo penale digitale e del nuovo applicativo APP che ne è mezzo telematico attuativo, e facendo seguito a quanto già disposto dallo scrivente con i provvedimenti n. 1155/20 e n. 413/21, si rende necessario l'emanazione della presente direttiva, la quale aggiorna i contenuti delle circolari indicate già vigenti in materia.

Le precedenti disposizioni indicavano quale unico canale per la trasmissione delle notizie di reato e degli atti successivi il portare NDR con le modalità già note e con l'esclusione degli arresti, fermi, perquisizioni e atti urgenti.

Alla luce delle novità introdotte in materia dal dm 30/12/2025, dall' 01 gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà della trasmissione tramite portale NDR per il deposito di atti, documenti, memorie comprensive delle fasi procedurali sottoposte a termini perentori e comprensive degli atti comunque urgenti, quali le misure cautelari e personali, quali richieste e pareri, ma anche codici rossi, decessi, arresti, fermi, perquisizioni, sequestri, ecc.

La proroga del doppio binario è stata circoscritta alle impugnazioni delle misure cautelari e dei sequestri probatori sino al 31/03/2026, e in materia di intercettazione sino al 30/06/2026.

Per completezza si allega alla presente la direttiva emanata in data 07/01/2026 dallo scrivente.

È necessario fare alcune precisazioni in merito alle modalità tecniche di trasmissione degli atti per le quali permangono le note criticità.

- Preliminarmente si evidenzia, a seguito di interlocuzione con l'assistenza tecnica ministeriale, che valgono ancora le limitazioni informatiche: la massima dimensione consentita di 30 mb per quanto riguarda gli atti da caricare e' da intendersi come capacità complessiva, ma i singoli file non devono superare i 10mb, con una risoluzione non superiore a 200 dpi, altrimenti il sistema non ne consente l'acquisizione da parte dell'ufficio di procura (nonostante permetta all'operatore il suo inserimento). Pertanto in caso di acquisizione di allegati superiori a tali requisiti, gli stessi dovranno essere depositati in forma cartacea presso la segreteria competente ovvero a mezzo pec.
  - Inoltre l'Ufficio segnala la difficoltà di acquisire i files video, che anche in tal caso, dovranno essere depositati presso la Segreteria Ricezione Atti tramite supporto informatico, ovvero a mezzo posta certificata.
  - La prassi sin ora sperimentata, e fatte salvo altre eventuali evoluzioni applicative del sistema, evidenzia l'impossibilità di acquisire dal portale file in formato excel, pertanto si chiede di effettuare sempre una scannerizzazione. Nei limiti inoltre delle dimensioni sopra riportate si invitano le Forze di Polizia interessate ad effettuare un unico formato pdf degli allegati trasmessi per agevolare il processo di importazione sul portale.
- Si allegano i precedenti provvedimenti in materia del 14.10.2020 e del 16.04.2021, da ritenersi integrati dalla presente direttiva.

Fermo, 9.01.2026

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*Raffaella* ANNELLA



## VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DEL 15/01/2026

Alle ore 09.30 sono presenti il Procuratore della Repubblica IANNELLA Raffaele e i Sostituti Procuratori della Repubblica PAZZAGLIA Alessandro, BOSI Marinella, MENICAGLIA Chiara.

I magistrati discutono del funzionamento di APP, stante l'obbligatorietà dell'utilizzo dello strumento informatico per gli atti delle indagini preliminari dal 1 gennaio 2026, e delle difficoltà riscontrate nei primi quindici giorni di applicazione.

In particolare, si è notato un allungamento dei tempi, che si verifica in particolar modo quando, dopo aver redatto degli atti su APP, non è possibile completarli all'esito della procedura, o gli stessi non sono visibili alle Segreterie, e ciò impone di doverli replicare in formato cartaceo, nonché sono emerse problematiche in ordine alla gestione dei visti e dei seguiti.

Si valuta pertanto di continuare a procedere in formato cartaceo per quelle attività di segnalazione al P.M. e visione di atti del procedimento che, **non trattandosi di atti di indagine, ma di applicazione di disposizioni organizzative dell'Ufficio e prassi**, non richiedono obbligatoriamente la formazione su APP, salvo in ogni caso il caricamento di ogni atto nel fascicolo telematico del procedimento.

Pertanto, continueranno a essere portati al P.M. in formato cartaceo:

- seguiti di indagine (risposte a deleghe, richieste, ecc.);
- seguiti dei fascicoli di Codice Rosso sottoposti al P.M. di turno: su questi il P.M. apporrà il "visto per turno" cartaceo solo qualora non debba adottare alcuna iniziativa di carattere esterno, provvedendo invece su APP, con richiesta alla Segreteria di modifica del magistrato operante sul fascicolo, qualora l'atto debba essere inviato ad altri Uffici (G.I.P., Dibattimento, trasmissione alla P.G. per delega, ecc.)
- altri atti che confluiscono nel procedimento (es. accoglimento o richieste di misure, gratuiti patrocini, fissazione di udienze, ecc.), con attenzione da parte delle Segreterie a sottoporre al P.M. unicamente quelli di immediata rilevanza (es. esclusione di nomine di difensore, di pagamenti di diritti di copia, ecc.)

Si è rilevata inoltre l'impossibilità, allo stato, di trasmettere deleghe alle Sezioni di P.G. in sede non essendo le stesse profilate come destinatari. Pertanto, fino alla risoluzione del problema, si continuerà a indirizzare alle stesse deleghe cartacee, e le Sezioni risponderanno su supporto cartaceo. Ogni atto, anche in questo caso, sarà scansionato e inserito su APP.

Infine, si decide che si continuerà a formare su supporto cartaceo il documento di valutazione delle esigenze cautelari nei procedimenti di codice rosso nei 30 giorni, ai fini delle comunicazioni alla Procura Generale.

La riunione termina alle ore 09.50